

DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2025
40/2025/R/EEL

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLE PRIME IMPLEMENTAZIONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII) DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL SETTLEMENT ELETTRICO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 325/2024/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1327^a riunione dell'11 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito legge 129/2010);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito legge 27/2012);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva 2018/2001 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di recepimento della direttiva 2019/944;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n.6;

- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento” approvato con la deliberazione 30 luglio 2009 dell’Autorità, di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: delibera 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel, recante “Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: delibera 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel;
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025), approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 336/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 336/2023/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico approvato con la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella revisione 3 approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel (di seguito: TIDE);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel;
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura” approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel (di seguito: TIME);
- il “Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali” approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 325/2024/R/eel (di seguito: delibera 325/2024/R/eel)

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 79/99 ha disposto che l’attività di dispacciamento sia riservata allo Stato ed attribuita in concessione a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e che l’Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete, tra l’altro, l’imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento perseguendo

l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici delle reti;

- la legge 129/2010 istituisce, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; ai sensi del medesimo articolo l'Autorità identifica e disciplina le attività e le prestazioni che devono essere gestite ed eseguite mediante tale sistema, unitamente ai criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: processi);
- la legge 27/12 prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- il decreto legislativo 199/21, all'articolo 36, prevede che l'Autorità definisca le modalità con le quali i dati di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili oggetto di incentivazione confluiscono all'interno del SII;
- con la deliberazione 132/2012/R/com, l'Autorità ha definito il set minimo di dati rilevanti che costituiscono il RCU con l'obiettivo di consentire l'avvio dell'esercizio del Sistema e la gestione dei primi processi, in particolar modo quelli funzionali al *settlement* elettrico;
- successivamente, sulla base delle esigenze che si sono nel tempo manifestate, sono stati individuati ulteriori dati per la costituzione del contenuto informativo del RCU anche al fine di facilitare l'attuazione dal percorso di riforma del mercato retail e nell'ottica di consentire di strutturare le attività connesse alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII;
- in particolare, con la delibera 628/2015/R/eel è stato ampliato il contenuto informativo del RCU nell'ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e *switching* nell'ambito del SII;
- con la medesima delibera 628/2015/R/eel sono state definite le modalità e le tempistiche di popolamento e aggiornamento *on condition* dei dati contenuti nel RCU, al fine di garantire la coerenza e la consistenza dei dati in esso contenuti;
- con la delibera 594/2017/R/eel l'Autorità ha introdotto le disposizioni volte a implementare il processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito del SII, allo scopo di uniformare ed efficientare i meccanismi operativi di messa a disposizione dei dati periodici e delle relative rettifiche, nonché dei dati messi a disposizione nei casi di voltura e *switching*, consolidando la definizione delle responsabilità reciproche tra i soggetti coinvolti, e delineando il ruolo del SII di interfaccia unica nell'ambito dei processi di messa a

disposizione dei dati di misura nei confronti di imprese di distributrici e utenti del trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con l'adozione del TIDE, l'Autorità ha riformato le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento perseguendo gli obiettivi di:
 - a) promuovere un efficiente e sostenibile utilizzo delle risorse disponibili nel sistema elettrico (Unità di Produzione (UP), Unità di Consumo (UC) e reti di trasmissione e distribuzione) in coerenza con gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione previsti dall'ordinamento europeo;
 - b) promuove lo sviluppo di mercati dell'energia elettrica liquidi e concorrenziali;
 - c) assicurare l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza nei confronti di tutti gli utenti del sistema;
- la nuova disciplina del dispacciamento non fa più separato riferimento ai punti di immissione e ai punti di prelievo, in quanto il sistema elettrico si è nel frattempo evoluto con la presenza sempre più frequente di cosiddetti punti misti tramite i quali possono avvenire sia immissioni sia prelievi;
- in particolare, non essendo rare le situazioni in cui sotto il medesimo punto misto vi siano più Unità di Produzione (di seguito: UP), caratterizzate da fonti diverse, oltre che una Unità di Consumo (di seguito: UC), il TIDE tiene conto di queste situazioni riferendo le immissioni e i prelievi direttamente alle singole UP e UC, indipendentemente dal fatto che siano connesse a punti di connessione separati o allo stesso punto di connessione;
- con riferimento alla mappatura delle UC, ai fini del dispacciamento viene disposto l'utilizzo dei dati anagrafici che costituiscono il RCU del SII, nonché i dati di misura presenti nel SII afferenti alle medesime Unità;
- con riferimento all'attività di aggregazione delle misure funzionali al *settlement*, attualmente, ai sensi del TIS, il SII provvede a fornire direttamente dati di prelievo aggregati per ciascun utente del dispacciamento, mentre con l'approvazione del TIDE, viene superata l'aggregazione per utente del dispacciamento a vantaggio di una aggregazione per Unità;
- con la deliberazione 325/2024/R/eel, l'Autorità, nell'ambito del procedimento di riforma della disciplina del *settlement* elettrico avviata con la deliberazione 336/2023/R/eel, ha definito gli elementi essenziali della disciplina del *settlement* elettrico che troverà applicazione dal 1° gennaio 2026, nonché le modifiche al TIS per l'implementazione dal 1° gennaio 2025 del *settlement* quart'orario in attuazione di quanto disposto dall'articolo 53 del Regolamento (UE) 2017/2195 e dal TIDE;
- in particolare, la delibera 325/2024/R/eel ha sancito che sin dall'inizio, la gestione dei dati di misura dell'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra reti sia svolta nell'ambito del SII;

- con riferimento alle attività funzionali al *settlement* nella responsabilità del SII, la delibera 325/2024/R/eel ha previsto, in particolare, che il SII:
 - a) implementi la gestione dei dati di misura relativi ai punti di interconnessione tra le reti tramite il SII in luogo dell'attuale scambio bilaterale tra i gestori di rete e con CSEA;
 - b) effettui la profilazione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati quart'orari (Illuminazione Pubblica e altri punti di prelievo) e metta a disposizione dei soggetti interessati i dati profilati;
 - c) effettui l'aggregazione dei prelievi di energia elettrica e dei punti di interconnessione, tenendo conto delle nuove logiche di aggregazione delle unità introdotte dal TIDE;
 - d) determini e metta a disposizione di Terna e dei soggetti interessati, per ciascun gestore di rete e ciascuna zona di mercato, l'energia elettrica residuale parziale (di seguito: $ER_{parziale}$) come differenza fra l'energia elettrica immessa mediante i punti di interconnessione alle altre reti e l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo e dai punti di interconnessione;
- un ulteriore intervento con impatto sul SII deriva, inoltre, dalla responsabilità posta in capo a Terna di aggiornare il RCU, per le parti di propria competenza, in relazione ai punti di prelievo che insistono sulla propria rete e di mettere a disposizione del SII i dati di misura dell'energia elettrica relativi ai punti di prelievo per i quali Terna è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione, oltre alla data del 1° gennaio 2026 di avvio ufficiale, la delibera 325/2024/R/eel prevede che nell'ultimo trimestre del 2025 sia effettuata una fase di test con prove in bianco finalizzate ad accertare la piena affidabilità delle implementazioni in ambito SII e sui sistemi di Terna funzionali a determinare la $ER_{parziale}$ e la ER per singolo gestore di rete e zona di mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- come definito nel TIME, un punto di interconnessione identifica il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- con riferimento alla codifica dei punti di interconnessione, attualmente non è prevista una codifica standardizzata e, pertanto, ciascun gestore di rete ha provveduto a censire e codificare i suddetti punti in maniera autonoma;
- con riferimento al tracciato per la messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito del SII, attualmente vengono trasmessi esclusivamente i dati relativi ai prelievi di energia e all'energia immessa negativa (nei casi previsti), i cui valori sono espressi in valore assoluto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la medesima delibera 325/2024/R/eel ha previsto che tutta l'energia elettrica prelevata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione, misurata ovvero misurabile, nonché le *ER* siano approvvigionate sul libero mercato secondo modalità da definire con successivo provvedimento; e che alle suddette energie non siano applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione e i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema;
- attualmente, non tutti i punti di prelievo per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione sono censiti nel RCU, né è presente una codifica univoca che consenta l'individuazione dei medesimi.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai fini della gestione dei quantitativi di energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione per le attività funzionali al *settlement*, in particolare con riferimento al calcolo dell'*Energia Residua (ER)* per singolo gestore di rete e zona di mercato, prevedere di ampliare il contenuto informativo del RCU del SII e introdurre nuovi obblighi informativi in relazione al popolamento e aggiornamento del medesimo, nonché alla messa a disposizione dei dati di misura;
- individuare, per le suddette finalità, prime disposizioni in materia di contenuto del RCU e di relativi flussi informativi, ferma restando la necessità di procedere al loro completamento e alla loro sistematizzazione nell'ambito della revisione dei testi integrati TIS e TIME conseguente al completamento del procedimento di cui alla deliberazione 336/2023/R/eel;
- in particolare, per gli aspetti di gestione dei dati anagrafici, con riferimento a ciascun punto di interconnessione, prevedere che siano integrate nel RCU (e nei flussi informativi di aggiornamento del medesimo) almeno le seguenti informazioni:
 - a) punto di interconnessione, identificato da un codice alfanumerico standardizzato e univoco, avente la medesima struttura del codice POD;
 - b) i due gestori che condividono il punto di interconnessione, identificati da ragione sociale e partita IVA, differenziandoli fra responsabile dell'installazione del misuratore e altro gestore;
 - c) il gestore responsabile della gestione dei dati di misura, identificato da ragione sociale e partita IVA;
 - d) il coefficiente di perdita da applicare, che dipende sia del livello di tensione a monte che a valle del punto di interconnessione (tabella 9 del TIV);
 - e) la zona di mercato;
- per la messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti interconnessione, minimizzando gli impatti sulla struttura e sulle logiche utilizzate nei tracciati attualmente in uso, prevedere una codifica *ad hoc* dei flussi e un'integrazione dei tracciati che contempli una sezione aggiuntiva dedicata alla messa a disposizione

dei dati di misura di energia immessa, dalle cui regole di compilazione si evinca il verso di transito dell'energia;

- prevedere che il responsabile dell'installazione del misuratore nel punto di interconnessione sia il soggetto responsabile del popolamento e aggiornamento dei dati anagrafici dei suddetti punti nel RCU, e che la messa a disposizione al SII dei relativi dati di misura sia nella responsabilità del soggetto responsabile della gestione dei dati di misura del punto di interconnessione, come individuato nell'ambito del TIME;
- prevedere che il Gestore del SII renda disponibili i dati di misura del punto di interconnessione a tutti i soggetti interessati, in particolare, all'impresa distributrice responsabile dell'installazione, al responsabile della gestione dei dati di misura e all'altro gestore di rete interessato.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- prevedere che Terna provveda al popolamento e all'aggiornamento del RCU, per le parti di propria competenza, in relazione ai punti di prelievo che insistono sulla propria rete implementando le specifiche tecniche previste dal Gestore del SII, e metta a disposizione del SII i dati di misura dell'energia elettrica relativi ai punti di prelievo per i quali è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, utilizzando i flussi informativi predisposti dal Gestore del SII, secondo le tempistiche che verranno compiutamente definite nell'ambito della revisione dei testi integrati TIS e TIME in esito al completamento del procedimento di cui alla deliberazione 336/2023/R/eel;
- prevedere che il Gestore del SII renda disponibili alle imprese distributrici competenti oltre ai dati anagrafici dei POD, anche i dati di misura dei punti di prelievo messi a disposizione da Terna ai sensi del punto precedente, ai fini degli adempimenti amministrativi di competenza;
- prevedere nuovi obblighi informativi in capo alle imprese distributrici e a Terna con riferimento al popolamento e all'aggiornamento del RCU dei dati anagrafici dei punti di prelievo per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- per le attività di cui al punto precedente, anche al fine di utilizzare processi e flussi informativi già in uso, prevedere che possa essere definita una apposita codifica per l'identificazione dei suddetti punti di prelievo in luogo del codice della tariffa di distribuzione, che per tale fattispecie non trova applicazione;
- prevedere che per i POD presenti in RCU sia inserita l'informazione in merito al fatto che i medesimi siano connessi su rete di distribuzione o su RTN o si tratti di POD virtuali dell'impresa distributrice su rete SDC (Sistema Distribuzione Chiuso) o su impianto di utenza di un SSPC (Sistema Semplice di Produzione e Consumo), in quanto tale informazione non è attualmente desumibile dai dati costituenti il RCU

DELIBERA

1. il responsabile dell'installazione del misuratore nel punto di interconnessione è il soggetto responsabile dell'attività di popolamento e aggiornamento dei dati anagrafici dei suddetti punti nel RCU, effettuata sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dal SII;
2. il responsabile della gestione dei dati di misura del punto di interconnessione, come individuato nell'ambito del TIME, è il soggetto che mette a disposizione al SII i relativi dati di misura, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del SII e secondo le tempistiche che verranno definite nell'ambito della revisione dei testi integrati TIS e TIME, in esito al procedimento di cui alla deliberazione 336/2023/R/eel;
3. il Gestore del SII, tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione dei dati di misura di cui al precedente punto 2., mette a disposizione i dati di misura del punto di interconnessione ai soggetti interessati;
4. per gli aspetti di gestione dei dati anagrafici, con riferimento a ciascun punto di interconnessione sono integrate nel RCU (e nei flussi informativi di aggiornamento del medesimo) almeno le seguenti informazioni:
 - a) il punto di interconnessione, identificato da un codice alfanumerico standardizzato e univoco, avente la medesima struttura del codice POD;
 - b) i due gestori di rete che condividono il punto, identificati da ragione sociale e partita IVA, differenziandoli fra responsabile dell'installazione del misuratore e altro gestore;
 - c) il gestore responsabile della gestione dei dati di misura, identificato da ragione sociale e partita IVA;
 - d) il coefficiente di perdita da applicare, che dipende sia del livello di tensione a monte che a valle del punto di interconnessione (tabella 9 del TIV);
 - e) la zona di mercato;
5. Terna aggiorna il RCU per le parti di propria competenza, in relazione ai punti di prelievo che insistono sulla propria rete e mette a disposizione del SII i dati di misura dell'energia elettrica relativi ai punti di prelievo per i quali è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del SII, secondo le tempistiche previste dal TIME;
6. il Gestore del SII, tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione dei dati di misura di cui al precedente punto 5., mette a disposizione agli operatori interessati i dati di misura dei punti di prelievo, ai fini degli adempimenti amministrativi di competenza;
7. i gestori di rete su cui insistono punti di prelievo per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione effettuano il popolamento e aggiornamento dei dati anagrafici nel RCU, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del SII, nelle quali venga definito un codice univoco per l'identificazione dei medesimi;
8. con riferimento ai POD presenti in RCU, il Gestore del SII pubblica le specifiche tecniche funzionali all'inserimento dell'informazione relativa al fatto che il POD sia

- connesso su rete di distribuzione o su RTN o sia un POD virtuale dell'impresa distributrice su rete SDC (Sistema Distribuzione Chiuso) o su impianto di utenza di un SSPC (Sistema Semplice di Produzione e Consumo);
9. le disposizioni di cui al presente provvedimento vengono applicate da parte di tutti soggetti coinvolti in tempo utile per consentire lo svolgimento delle attività previste dalla deliberazione 325/2024/R/eel e comunque non oltre il 1 ottobre 2025;
 10. copia del presente provvedimento è trasmessa alle società Acquirente Unico S.p.A e Terna S.p.A.;
 11. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini